



San Marino, 6 settembre 2023/1723 d.f.R.
Prot. n° **85520/2023**

Spett.li

**ORGANISMI DI CONTROLLO
ABILITATI AI SENSI DELL'ART. 7
DEL DECRETO DELEGATO
N. 155/2020**

E pc

Spett.le

**SEGRETERIA DI STATO PER IL
TERRITORIO AMBIENTE E
AGRICOLTURA**

= Sedi=

**OGGETTO: DETTAGLI DELLE INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALL'UGRAA NEI CASI DI
CONTAMINAZIONE DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE CON PRODOTTI O SOSTANZE IL CUI
USO NON È AUTORIZZATO NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA**

Visto il Regolamento (UE) 2018/848 smi del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e, in particolare, l'art. 29 sulle misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1195 della Commissione del 20 giugno 2023 che stabilisce norme relative ai dettagli e al formato delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione sui risultati delle indagini ufficiali relative ai casi di contaminazione con prodotti o sostanze il cui uso non è autorizzato nella produzione biologica;

Visto il Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155 e, in particolare, l'art. 9, comma 1, lettera p);

Visto il Regolamento 8 ottobre 2021 n. 17 sulle modalità operative da tenersi nei casi di non conformità sospetto o accertata;

ai fini delle comunicazioni eseguite ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 8 ottobre 2021 n. 17, qualora queste riguardino casi di contaminazione del prodotto biologico con prodotti o sostanze il cui uso non è autorizzato nella produzione biologica, gli organismi di controllo devono indicare le informazioni derivanti dalle indagini ufficiali di cui all'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1195 della Commissione del 20 giugno 2023 con il formato ivi indicato. Le comunicazioni dovranno indicare anche le migliori prassi che l'operatore ha posto in essere (o che l'organismo di controllo ha imposto all'operatore) per evitare il ripetersi del caso di contaminazione.

Le informazioni di cui al paragrafo superiore dovranno essere trasmesse anche nei casi di contaminazione sopra alla soglia di cui all'art. 14 del Regolamento 8 ottobre 2021 n. 17 che non comportino l'emissione di non conformità ovvero anche quando dalle indagini ufficiali eseguite risulti che la contaminazione sia avvenuta per cause tecnicamente inevitabili e/o non direttamente imputabili all'operatore.

La mancata comunicazione delle informazioni di cui alla presente circolare potrà essere oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera e) del Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Arch. Lucia Mazza

LC/